Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 22 novembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949, n. 821.

Approvazione del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 42;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreta:

E' approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 79. — FRASCA

Regolamento per gli esami di ammissione e promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

CAPO I

Esami di ammissione.

Art. 1.

Ai concorsi per esami per posti di vice direttore di segreteria di 2ª classe (grado 8°, gruppo *A*) nel Consiglio di Stato possono partecipare:

1) gli impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, di grado non inferiore al 9°, muniti di laurea in giurisprudenza;

2) gli impiegati nel ruolo di gruppo *B* del Consiglio di Stato, di grado non inferiore al 9°, muniti di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il termine stabilito dal bando di concorso e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato.

Art. 3.

Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste in tre prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto civile e diritto processuale civile;

2) diritto costituzionale ed amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario.

L'esame orale verte sulle materie delle prove scritte, sulle leggi ed i regolamenti concernenti la pubblica Amministrazione, sugli elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e sulle nozioni di statistica.

Gli aspiranti possono chiedere di sostenere l'esame su lingue straniere.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media in tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Sono dichiarati vincitori del concorso nei limiti dei posti messi a concorso, coloro che ottengano il maggior numero di punti nella votazione complessiva.

Art. 6.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere di Stato; di un primo referendario o referendario del Consiglio di Stato; di un direttore di segreteria di 1ª o di 2ª classe e di un professore di ruolo di diritto privato di una Facoltà giuridica di una Università di Stato, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario di gruppo *A* in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Ai concorsi per esami a posti di vice-segretario aggiunto di 2ª classe del Consiglio di Stato (gruppo *B*, grado 11°) possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani con godimento dei diritti politici;

b) abbiano compiuto alla data che bandisce il concorso l'età di 18 anni e non abbiano superato alla data stessa l'età di 30 anni, salvo l'elevazione del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

d) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

e) siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 9.

Le domande, su carta legale, con i documenti a corredo indicati nel bando di concorso, debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato non oltre il termine stabilito nel bando medesimo.

Non sono ammessi i candidati che facciano pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li producano non completi o non regolari.

Art. 10.

L'esame di concorso per posti di vice segretario aggiunto di seconda classe consiste in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte hanno per oggetto:
1) un tema di cultura storico-letteraria;
2) elementi di diritto civile e di procedura civile;
3) elementi di diritto amministrativo.

L'esame orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario, su nozioni di statistica e sulle principali norme giuridiche concernenti la pubblica Amministrazione.

Art. 11.

Si applicano ai concorsi per vice segretario aggiunto di seconda classe le disposizioni degli articoli 5 e 6.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice dei concorsi previsti dall'art. 8 è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente; di un primo referendario o di un referendario e di un direttore di segreteria di 1ª o di 2ª classe; di un docente di materie giuridiche e di un professore di materie letterarie di un Istituto d'istruzione media di secondo grado, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario di gruppo *A* in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

Le nomine ai posti vacanti di alunno d'ordine sono conferite in seguito a concorso per esame.

Per poter partecipare al concorso occorre essere in possesso dei requisiti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 8 ed essere in possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione ai ruoli di gruppo *C*.

Art. 14.

Per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di alunno d'ordine sono osservate le disposizioni dell'art. 9.

Art. 15.

L'esame di concorso a posti di alunno d'ordine consiste in tre prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
1) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;
2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815. Nozioni di storia della letteratura italiana. Nozioni di geografia politica e fisica dell'Italia;
3) prova pratica di dattilografia, consistente nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

La prova orale verte sulle materie di cui ai nn. 1 e 2, sull'aritmetica e sulle nozioni elementari di statistica.

Gli aspiranti possono chiedere di sostenere una prova di stenografia.

Art. 16.

La Commissione giudicatrice dei concorsi previsti dall'articolo 13 è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato e si compone:
a) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;
b) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al settimo, membro;
c) di un insegnante di Istituto d'istruzione media, membro.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per le prove di dattilografia e stenografia, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un membro aggregato.

Art. 17.

Nei concorsi a posti di alunno d'ordine sono osservate le disposizioni dell'art. 5 ad eccezione della parte relativa alla prova facoltativa di lingue straniere.

Peraltro è in facoltà della Commissione di aggiungere non più di cinque punti a quei candidati che superino la prova facoltativa di stenografia.

Nei concorsi di cui sopra è inoltre osservata la norma dell'art. 6.

CAPO II

Esami di promozione.

Art. 18.

Gli esami di promozione al grado 9° nel ruolo di gruppo *B* sono indetti secondo le norme stabilite negli articoli 21 e 22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 19.

Agli esami di concorso per merito distinto ed a quelli di idoneità per la promozione al grado 9° del ruolo di gruppo *B* possono essere ammessi gli impiegati appartenenti ai gradi 10° e 11° del ruolo di gruppo *B* i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11°, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

I termini suindicati sono ridotti a sei anni ed otto anni, per gli impiegati provvisti di laurea o di titolo equipollente.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta per detti esami si tiene conto del servizio militare prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina all'impiego statale di ruolo, a norma dell'art. 9 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli interessati sono entrati effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono.

E' inoltre tenuto conto dei servizi prestati nei ruoli di altre Amministrazioni o in gruppo inferiore della stessa Amministrazione da valutarsi, in misura non inferiore a quattro anni, secondo le norme contenute nell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'art. 2 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 20.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° di gruppo *B* consta di quattro prove scritte e di una orale.

Le prove scritte hanno per oggetto le seguenti materie:
a) diritto civile e procedura civile;
b) diritto amministrativo;
c) diritto finanziario;
d) prova pratica su materie riguardanti i servizi di segreteria del Consiglio di Stato.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sul diritto costituzionale.

Art. 21.

L'esame di idoneità per la promozione al grado 9° del ruolo di gruppo *B* consiste in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte hanno per oggetto le seguenti materie:
a) diritto civile e procedura civile;
b) diritto amministrativo;
c) prova pratica su materie riguardanti i servizi di segreteria del Consiglio di Stato.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sul diritto costituzionale e sul diritto finanziario.

Art. 22.

Per gli esami di merito distinto e di idoneità di cui agli articoli 15 e 16 le Commissioni esaminatrici sono nominate su proposta del Presidente del Consiglio di Stato e sono composte: di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente; di un primo referendario o referendario e di un direttore di segreteria di 1ª o 2ª clsse, membri; le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario di gruppo *A* in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Art. 23.

Per gli esami di idoneità e di merito distinto per le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo *B* sono osservate le norme di cui all'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.

Alla prova orale degli esami di merito distinto e di idoneità non sono ammessi i candidati che abbiano riportato votazioni che, espresse in decimi, siano inferiori a quelle indicate nel citato art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 24.

I concorsi per esami per la promozione a posti di archivista nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato sono indetti con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367.

L'aliquota del terzo dei posti, riservata per il concorso di cui al precedente comma, è determinata con riferimento al numero dei posti vacanti alla data del bando di concorso.

Art. 25.

Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare gli impiegati appartenenti al ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato, i quali, alla data del bando di concorso, abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 12° e 13°, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova.

Ai fini del compimento del periodo di servizio previsto nel precedente comma il servizio prestato in altri ruoli di gruppo *C* è valutato per intero.

Il periodo di servizio sopra indicato è ridotto di quattro anni per gli impiegati provenienti dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e degli altri Corpi a servizio dello Stato, nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.

Art. 26.

Le domande di partecipazione al concorso per la promozione ad archivista, redatte su carta legale, debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato, nel termine indicato nel bando di concorso.

Sono ammessi al concorso coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Consiglio di Stato, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 27.

L'esame di concorso per la promozione ad archivista consta di due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) norme sullo stabilimento e sul funzionamento degli archivi amministrativi in generale e degli uffici d'ordine del Consiglio di Stato in particolare (prova pratica).

La prova orale verte sulle materie suindicate ed inoltre sulla storia d'Italia nei secoli XIX e XX, sulla geografia dell'Europa e specialmente dell'Italia e sulle nozioni elementari di diritto costituzionale.

Art. 28.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta: di un primo referendario o di un referendario, presidente; di un direttore di segreteria di 1ª o 2ª classe del Consiglio di Stato; di un insegnante di istruzione media. Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni di segretario.

Art. 29.

Non sono ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano riportato nelle prove scritte la media di almeno sette decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva degli esami.

A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo d'anzianità.

CAPO III

Disposizioni comuni.

Art. 30.

Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta degli esami di ammissione e promozione nei gruppi *A* e *B* sono assegnate otto ore di tempo; per le prove scritte degli esami di ammissione e promozione nel gruppo *C* sono assegnate cinque ore.

Art. 31.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento della prova scritta ed orale e la formazione della graduatoria si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.
Sostituzione di un componente del Consiglio superiore di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1948, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950;

Considerato che dal 1° agosto 1949 è venuto a cessare da tale carica il prof. Lanfranco Maroi a seguito della sua nomina a presidente dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento di detto Istituto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. sen. Alberto Canaletti Gaudenti, docente di statistica e di economia presso il Pontificio Ateneo lateranense, è nominato componente del Consiglio superiore di statistica, in sostituzione del prof. Lanfranco Maroi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1949
Registro Presidenza n. 30, foglio n. 221. — FERRARI

(4596)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1949.
Prezzi di abbonamento e vendita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, l'art. 6 del regio decreto 15 luglio 1923, n. 1570, concernenti la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale, e l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Decreta:

Il prezzo di abbonamento annuo alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana in edizione unica quindicinale per l'anno 1950 è stabilito in L. 7000 per i Comuni della Repubblica e per gli abbonati che godono della franchigia postale, e in L. 8000, comprese le spese di posta, per gli altri abbonati.

Per i non abbonati il prezzo di vendita della Raccolta è fissato come segue:

per ciascun fascicolo quindicinale separato L. 350 (prezzo medio);

per ciascuna Raccolta completa L. 9000;

per le collezioni della Raccolta relative agli anni dal 1861 al 1946, incluso, in ragione di L. 350 per ciascun fascicolo;

per le collezioni della Raccolta, relative agli anni 1947 e 1948, L. 500 per ciascun fascicolo.

Gli abbonamenti alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti sono esclusivamente annuali ed in ogni caso decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli anni 1949 e 1950.

Roma, addì 24 ottobre 1949

Il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4623)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, ente morale con sede in Tortona (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, approvato con decreto del Capo del Governo 28 marzo 1939, modificato con altro decreto del Capo del Governo 3 agosto 1942;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della Cassa predetta in data, rispettivamente, del 20 e 27 marzo 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, ente morale con sede in Tortona (Alessandria), allegato al presente decreto, composto di n. 75 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

Il Ministro: PELLA

(4581)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, ente morale con sede in Faenza (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, approvato con decreto del Capo del Governo 16 dicembre 1941, modificato con decreto Ministeriale 10 maggio 1947;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Monte predetto in data 18 luglio 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, ente morale con sede in Faenza (Ravenna), allegato al presente decreto, composto di n. 77 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

Il Ministro: PELLA

(4582)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1949.

Sostituzione di due componenti della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, contenente norme sugli albi dei giornalisti;

Visti il decreto Ministeriale 16 novembre 1944, con cui venne nominata la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti, nonchè i decreti Ministeriali 18 febbraio, 6 marzo 1946 e 23 agosto 1948, con cui fu provveduto alla sostituzione di alcuni componenti ed alla nomina di altri;

Ritenuto che occorre sostituire i componenti Facchinetti Cipriano e Franciosi Alfonso, dimissionari;

Vista la designazione della Federazione nazionale della stampa italiana;

Decreta:

Sono nominati i seguenti componenti della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti:

Calvi Antonio in sostituzione di Facchinetti Cipriano;

Alessandrini Federico in sostituzione di Franciosi Alfonso.

Roma, addì 16 novembre 1949

Il Ministro: GRASSI

(4641)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ad acquistare un'area di terreno sita in Roma.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 2 novembre 1949, l'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, viene autorizzata ad acquistare dall'Ente autonomo delle case popolari di Roma, mq. 149,40 di suolo per il complessivo prezzo di L. 4482, adiacente alla Casa della Madre e del Bambino in zona Primavalle.

(4469)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 settembre 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bartolomeo Bellati, Console onorario di Lussemburgo a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

(4473)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 102, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Faenza (Ravenna) di un mutuo di L. 10.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4557)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa agricola di produzione, lavoro e consumo « Il Lavoratore », con sede in Cossoine.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1949, i poteri conferiti al sig. Antonio Calarescu, commissario della Cooperativa agricola di produzione, lavoro e consumo « Il Lavoratore », con sede in Cossoine, sono stati prorogati al 30 dicembre 1949.

(4477)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa pescatori « Coopesca », con sede in Chioggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1949, i poteri conferiti al dott. Filippo Cordova, commissario della Cooperativa pescatori « Coopesca », con sede in Chioggia, sono stati prorogati al 31 dicembre 1949.

(4478)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

160ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che il giorno 15 dicembre 1949, alle ore 10, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 160ª estrazione, in conformità del piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli, di sette serie delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1949

(4565) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 238

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 novembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,25	144,25
» Firenze	623,875	144,25
» Genova	623,50	144 —
» Milano	624,125	144,25
» Napoli	624 —	143,50
» Roma	624 —	144,30
» Torino	624 —	144 —
» Trieste	624,125	144,25
» Venezia	624 —	144 —

Media dei titoli del 22 novembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,15
Id. 3.50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	76,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % 1936	96,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,775
Id. 5 % convertiti 1951	100,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 novembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,06
1 franco svizzero	» 144,27

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del secondo progetto di varianti al piano di ricostruzione di Livorno

Con decreto Ministeriale 8 novembre 1949, n. 4169, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, con le modifiche e prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il secondo progetto di varianti al piano di ricostruzione di Livorno, vistato in una planimetria in scala 1:1250 e n due profili-regolatori in iscala 1:250.

Per l'esecuzione di dette varianti resta fermo il termine del 29 aprile 1953 stabilito per l'attuazione del piano originario.

(4501)

Presentazione del piano regolatore generale di Nettuno

Con decreto Ministeriale del 27 ottobre 1949, n. 3393, è stato disposto che il comune di Nettuno (Roma), presenti il piano regolatore generale del suo territorio, in sostituzione dell'attuale piano di ricostruzione di quell'abitato dipendente dei danni di guerra, già approvato con decreto Ministeriale 25 giugno 1947 e che cotinuerà intanto ad aver vigore fino al 31 dicembre 1950, presumibile termine occorrente all'approvazione del suddetto piano regolatore generale.

(4503)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo Massa Prati, con sede in Sommariva Bosco (Cuneo)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 21 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1949, al registro Ministero agricoltura e foreste n. 29, foglio n. 39, è stato costituito il Consorzio irriguo Massa Prati, con sede in Sommariva Bosco (Cuneo).

(4600)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Palmi (Reggio Calabria)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del citato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Palmi;

Dispone:

L'avv. Domenico Scalfari è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Palmi, con sede in Palmi, (Reggio Calabria), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(4452)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 17 marzo 1948, n. 20467.2/8146, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti;

Vista la nota del Prefetto di Rieti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Elena Ferretti nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Elena Ferretti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti, l'ostetrica condotta Marsilia Piccioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 novembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4608)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 16620 San., in data 12 aprile 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1946, alle vincitrici del concorso bandito con il decreto Prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Considerato che l'ostetrica Moreschini Arolda, 12ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Marnate, ha comunicato di rinunziare alla predetta sede;

Dato atto che l'ostetrica Sarti Trentina, 14ª in graduatoria, interpellata per l'accettazione della cennata sede, a termini di legge, ha egualmente rinunziato ad occuparla;

Ritenuto che l'ostetrica Moscato Giovanna, 15ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Veddasca, ha chiesto in ordine di preferenza di essere destinata alla condotta di Marnate e che, in proposito interpellata, ha confermato tale intenzione, dichiarandosi disposta ad accettare la sede di Marnate in luogo di quella di Veddasca;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Moscato Giovanna è assegnata alla condotta di Marnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 26 ottobre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(4510)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia, bandito con decreti n. 10190 in data 10 maggio 1947, n. 10190 in data 29 giugno 1947 e n. 16652 del 9 agosto 1947;

Riconosciuta regolare la procedura seguita dalla Commissione;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari condotti, in servizio presso i Comuni e le Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1 marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1.	Giornetti Antonio	punti	109,50/150
2.	Lolli Armando	»	108,10/150
3.	Santuari Teseo	»	107,70/150
4.	Fegatelli Angelo	»	101,35/150
5.	Paolessi Raffaele	»	101,10/150
6.	Badolato Domenico	»	101 —/150
7.	Giampietri Leoni Manlio	»	100 —/150
8.	Casella Vespasiano	»	94,50/150
9.	Leggio G. Battista	»	93,70/150
10.	Massi Alfredo	»	91,60/150
11.	Maestri Aldo	»	89,95/150
12.	Galzerano Bernardo	»	84,85/150
13.	Cattani Donato	»	84,60/150
14.	Buzzi Gennaro	»	84 —/150
15.	Tani Filippo	»	83 —/150
16.	Atanasio Salvatore	»	82,95/150
17.	Morichini Francesco	»	82,60/150
18.	Del Balzo Enrico	»	82,50/150
19.	Ciuffetti Girolamo	»	82,40/150
20.	Giudiceandrea Roberto	»	81,20/150
21.	Balducci Renato	»	81 —/150
22.	De Santis Ugo	»	80,40/150
23.	Carile Matteo	»	79,95/150
24.	Maccarrone Vincenzo		77,80/150
25.	Guidotti Roberto		77,70/150
26.	Rodia Pietro	»	77 —/150
27.	Cocucci Leonardo		76,90/150
28.	Spataro Antonino	»	76,70/150
29.	Bigliocchi Aldo	»	74,35/150
30.	Di Carlo Antonio	»	74,25/150
31.	Muzii Raffaello	»	73,90/150
32.	Grimaldi Roberto	»	73,25/150
33.	Panniello Giuseppe	»	73,10/150
34.	Forlani Rocco	»	72,95/150
35	Magni Alvaro	»	72,65/150
36.	Scapato Daniele	»	70,75/150
37.	Suppa Francesco	»	67,15/150
38.	Pinna Luigi	»	66,50/150
39.	Bistoni Ario	»	60 —/150
40.	Manzon Vincenzo	»	56,60/150
41.	Orga Basilio	»	55,25/150
42.	Cosarci Domenico	»	60,05/150
43.	Formani Antonio	»	46,50/150

Rieti, addì 29 ottobre 1949

Il prefetto: MEDA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia, approvata con decreto n. 25764, in pari data;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale con il quale i concorrenti hanno chiesto di concorrere per le varie sedi;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai vincitori del concorso ai posti vacanti di medico condotto della Provincia sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Giornetti Antonio: Poggio Mirteto, 2ª condotta;
2. Lolli Armando: Salisano;
3. Santuari Teseo: Montopoli;
4. Fegatelli Angelo: Cantalice;
5. Paolessi Raffaele: Fara Sabina 1ª condotta;
6. Badolato Domenico: Stimigliano;
7. Giampietri Leoni Manlio: Magliano Sabino 2ª condotta;
8. Casella Vespasiano: Poggio Fidoni (Rieti);
9. Leggio G. Battista: Fara Sabina 3ª condotta Canneto;
10. Massi Alfredo: Collevecchio;
11. Maestri Aldo: Amatrice 4ª condotta;
12. Galzerano Bernardo: Poggio Moiano;
13. Cattani Donato: Castel S. Angelo;
14. Buzzi Gennaro: Torri in Sabina;
15. Tani Filippo: Poggio Bustone;
16. Atanasio Salvatore: Castel di Tora (Consorziato con Ascrea e Paganico);
17. Morichini Francesco: Petrella Salto 1ª condotta;
18. Del Balzo Enrico: Cantalupo;
19. Ciuffetti Girolamo: Contigliano 2ª condotta;
20. Giudiceandrea Roberto: Cittareale;
21. Balducci Renato: Roccantica;
22. De Santis Ugo: (senza sede);
23. Carile Matteo: Rivodutri;
24. Maccarrone Vincenzo: Torricella;
25. Guidotti Roberto: (senza sede);
26. Rodia Pietro: Labro (consorziato con Morro);
27. Cocucci Leonardo: Petescia;
28. Spataro Antonino: Monteleone;
29. Bigliocchi Aldo: Concerviano;
30. Di Carlo Antonio: Configni:
31. Muzii Raffaello: (senza sede);
32. Grimaldi Roberto: Mompeo;
33. Penniello Giuseppe: (senza sede);
34. Forlani Rocco: (senza sede);
35. Magni Alvaro (senza sede);
36. Scapato Daniele: Fiamignano 2ª condotta;
37. Suppa Francesco: (senza sede);
38. Pinna Luigi: Montenero;
39. Bistoni Ario: Pescorocchiano - 2ª condotta;
40. Manzon Vincenzo: Longone;
41. Orga Basilio: Varco (Consorziata con Marcetelli).

I concorrenti De Santis Ugo, Guidotti Roberto, Muzii Raffaello, Penniello Giuseppe, Forlani Rocco, Magni Alvaro, Suppa Francesco, per i quali è stata posta la indicazione « senza sede » non sono riusciti vincitori di condotta, perchè le sedi rispettivamente richieste, sono state assegnate ai concorrenti che li precedono in graduatoria.

Rieti, addì 29 ottobre 1949

Il prefetto: MEDA

(4464)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.